



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- comune.capitignano@postecert.it

ORDINANZE

Registro Servizio N. 3 del 22-01-2018	Registro Generale N. 3 del 22-01-2018
--	--

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO PEDONALE E VEICOLARE DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE DI CAPITIGNANO (AQ) DENOMINATA "VIA ROMA", DAL BIVIO CON VIA DELLE CAPANNELLE AL BIVIO CON STRADA 03, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RIPARAZIONE ROTTURA RETE FOGNARIA COMUNALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con provvedimento prot. 187 del 15/01/2018 sono stati affidati i lavori di scavo per il ripristino della fogna in via Roma alla Ditta Abruzzo Costruzioni 2010 S.r.l;

Visti gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Codice della strada - ed il relativo regolamento di esecuzione;

Considerato che la pubblicazione del presente atto e l'apposizione della segnaletica sostituiscono la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la necessità di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica;

Ritenuto necessario chiudere il tratto di strada indicato;

ORDINA

Il divieto di transito veicolare e pedonale di un tratto della strada comunale di Capitignano (AQ) denominata "Via Roma", dal bivio con "Via delle Capannelle" al bivio con "Strada 03", per l'esecuzione dei lavori riparazione rottura rete fognaria comunale, prevista per i giorni dal 22.01.2018 al 24.01.2018 e, comunque, fino all'ultimazione dei lavori.

E DISPONE CHE:

- In caso di inottemperanza si applicheranno le sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- La ditta esecutrice deve adottare tutti gli accorgimenti necessari, per garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, e dovrà altresì apporre idonea segnaletica al fine di rendere noti i divieti, le limitazioni e i lavori in corso, come previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dal relativo regolamento di esecuzione.
- La ditta deve dare immediata comunicazione alla Polizia Municipale dell'avvenuta collocazione della segnaletica stradale.
- Gli Organi di Polizia Municipale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati di verificare l'esecuzione del presente atto.

L'Ufficio addetto alla pubblicazione è tenuto alla pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio, nelle bacheche comunali e sul sito del Comune.

Copia della presente ordinanza è trasmessa:

- agli Organi di Polizia stradale competenti per territorio;
- alla Ditta Abruzzo Costruzioni 2010 S.r.l.
- alla A.S.l. n. 1 - Avezzano, Sulmona, L'Aquila;
- al Comando dei Vigili del Fuoco - L'Aquila;
- alla Società Unica Abruzzese di Trasposto (TUA) S.p.A.

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

A norma dell'articolo 5, comma 3, della predetta legge, si avverte che l'unità organizzativa competente per il procedimento è l'ufficio ed il responsabile del procedimento è il signor Costantino Mastrangelo.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere

proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale e per l'Abruzzo - L'Aquila (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104) entro sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza.

Avverso il presente provvedimento, è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro sessanta giorni con le modalità previste dell'articolo 37, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO**
Arch. Costantino Mastrangelo

PUBBLICAZIONE

ATTESTO che la presente Ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale online

Capitignano, 22-01-2018

MESSO NOTIFICATORE
(Muzi Achille)